

**COMUNE DI MATTIE
PROVINCIA DI TORINO**

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA**

Approvato con deliberazione consiliare n. 12 del 30/04/2012

INDICE

- Finalità	articolo 1
- Presupposto dell'imposta	articolo 2
- Esclusioni	articolo 3
- Esecuzioni	articolo 4
- Determinazione delle aliquote e dell'imposta	articolo 5
- Base imponibile	articolo 6
- Soggetti attivi	articolo 7
- Soggetti passivi	articolo 8
- Definizione di fabbricato	articolo 9
- Unità immobiliare adibita ad abitazione principale	articolo 10
- Fabbricati inagibili ed inabitabili	articolo 11
- Area fabbricabile	articolo 12
- Determinazione del valore delle aree fabbricabili	articolo 13
- Decorrenza	articolo 14
- Definizione di terreno agricolo	articolo 15
- Aree fabbricabili coltivate da imprenditori agricoli e coltivatori diretti	articolo 16
- Versamenti	articolo 17
- Dichiarazioni	articolo 18
- Accertamento e liquidazione dell'imposta	articolo 19
- Riscossione coattiva	articolo 20
- Rimborsi	articolo 21
- Sanzioni ed interesse	articolo 22
- Contenzioso	articolo 23
- Dichiarazione sostitutiva	articolo 24
- Funzionario responsabile	articolo 25
- Rinvio	articolo 26
- Entrata in vigore	articolo 27

ARTICOLO 1

FINALITA'

1. Il presente regolamento è adottato per disciplinare l'applicazione dell'imposta municipale propria in base agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e dell'art. 13 del D.L. 06 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2012 e fino al 2014, in tutti i comuni del territorio nazionale. L'applicazione a regime dell'imposta municipale propria è fissata al 2015. Il regolamento viene adottato allo scopo di:
 - a) Ridurre gli adempimenti in capo ai cittadini;
 - b) Semplificare e razionalizzare i procedimenti di accertamento;
 - c) Potenziare la capacità di controllo e di verifica della platea contributiva;
 - d) Definire i criteri di stima per l'accertamento del valore delle aree fabbricabili;
 - e) Indicare i procedimenti per una corretta, efficace, efficiente ed economica gestione del tributo.

ARTICOLO 2

PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA

1. Presupposto dell'imposta è il possesso di immobili di cui l'art. 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504.
Con la definizione di fabbricati ed aree, ai fini dell'applicazione dell'imposta di cui l'articolo 1, si intende:
 - a) **Per fabbricato** si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che non costituisce pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato. Per i fabbricati censiti al Catasto Fabbricati nelle categorie catastali "senza rendita" E/2, F/3 e F/4 in zona agricola rurale, tipo mappale senza dar corso al relativo accatastamento, e fabbricati comune presenti sul territorio nazionale, anche se non iscritti al catasto, il Comune stabilisce con atto deliberativo il valore venale in comune commercio da utilizzare ai fini dell'applicazione dell'I.M.U., da moltiplicare per la superficie lorda complessiva del fabbricato, in attesa quale superficie dell'area dei "sedime" (area ingombro del fabbricato sul terreno), moltiplicato il numero dei piani;
 - b) **Per area fabbricabile** si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuati ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. Sono considerati, tuttavia, non fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai soggetti indicati nel comma 1 dell'articolo 9 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed allevamento di animali. Il Comune, su richiesta del contribuente, attesta se un'area sita nel proprio territorio è fabbricabile in base ai

criteri stabiliti dalla presente lettera (per l'interpretazione si veda l'articolo 11 quaterdecies, comma 16, legge n. 248 del 2005 e ora l'articolo 36, comma 2 legge n. 248 del 2006);

- c) **Per terreno agricolo** si intende il terreno adibito all'esercizio delle attività indicate nell'articolo 2135 del codice civile, ivi comprese l'abitazione principale e le pertinenze della stessa.
- d) **Per abitazione principale** si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come **unica unità immobiliare**, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente. Per **pertinenze** dell'abitazione principale si intendono **esclusivamente** quelle classificate nelle categorie catastali **C/2** (Magazzini e locali di deposito), **C/6** (Stalle, scuderie, rimesse autorimesse) e **C/7** (Tetterie chiuse o aperte), **nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate** anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;
- e) **Per fabbricati rurali ad uso strumentale dell'attività agricola** si intendono i fabbricati di cui all'articolo 9, comma 3bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993 n. 557. Convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994 n. 133. Si riconosce carattere di ruralità ai fini IMU alle costruzioni strumentali necessarie allo svolgimento dell'attività agricola di cui all'articolo 21365 del codice civile e in particolare destinate:
- Alla protezione delle piante;
 - Alla conservazione dei prodotti agricoli;
 - Alla custodia delle macchine agricole, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione e l'allevamento;
 - All'allevamento e al ricovero degli animali;
 - All'agriturismo;
 - Ad abitazione dei dipendenti esercenti attività agricole e nell'azienda a tempo indeterminato o a tempo determinato per un numero annuo di giornate lavorative superiore a cento, assunti in conformità alla normativa vigente in materia di collocamento;
 - Alle persone addette all'attività di alpeggio in zona montagna,
 - Ad uso di ufficio dell'azienda agricola,
 - Alla manipolazione, trasformazione, conservazione, valorizzazione o commercializzazione dei prodotti agricoli; anche se effettuate da cooperative e loro consorzi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001 n. 228; all'esercizio dell'attività agricola in maso chiuso.

ARTICOLO 3 ESCLUSIONI

1.In via generale, sono esclusi dall'imposta, gli immobili che non rientrano tra quelli previsti agli articoli 2-9-10-12 del presente regolamento.

ARTICOLO 4

ESENZIONI

1. Sono esenti dall'imposta, ai sensi dell'art. 9, comma 8 del D.L.gs 23/2011, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte:
 - a) gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, delle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali
2. Si applicano, inoltre, le esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, **lettere b), c), d), e), f), h , ed i)** de decreto legislativo n. 504 del 1992, come di seguito riportate:
 - b) I fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali d E/1 a E/9;
 - c) I fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5 bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 601, e successive modificazioni;
 - d) I fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione e le loro pertinenze;
 - e) I fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con legge 27 maggio 1929 n. 810;
 - f) I fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esecuzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
 - h) I terreni agricoli ricadenti in aree montane o in collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977 n. 984;
 - i) gli immobili posseduti ed utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917, e successive modificazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, recettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985 n. 222.

ARTICOLO 5

DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELL'IMPOSTA

1. L'aliquota è determinata con le modalità previste dal vigente regolamento generale delle entrate, avendo riguardo alle necessità di bilancio ed ai criteri di equità fiscale.
2. A decorrere dell'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamenti e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'Interno, con blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio delle risorse, a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dell'Interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione,

anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze, pubblica sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terso periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.

3. Il diritto all'eventuale aliquota agevolata si rivela dalla autocertificazione presentata dal contribuente ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, o, in mancanza, da altra idonea documentazione, o la documentazione sostituiva, deve essere presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificata la condizione.
4. L'aliquota è determinata applicando alla base imponibile l'aliquota vigente.

ARTICOLO 6

BASE IMPONIBILE

1. **La base imponibile** dell'imposta municipale propria è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 5, commi 1,3,5, e 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, dei commi 4 e 5 dell'art. 13 del D.L. 06 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214.
2. **Per i fabbricati iscritti a catasto**, in valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento ai sensi dell'articolo 3 comma 48, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, i seguenti moltiplicatori:
 - a) **160** per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A (Abitazioni e/o Residenze) e nelle categorie catastali C/2 (Magazzini e locali di deposito), C/6 (Stalle, scuderie, rimesse e autorimesse) e C/7 (tettoie chiuse o aperte), con esclusione della categoria catastale A/10 (Uffici e studi privati);
 - b) **140** per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B (strutture di uso collettivo) e nelle categorie catastali C/3 (Laboratori per arti e mestieri), C/4 (Fabbricati e locali per esercizi sportivi) e C/5 (Stabilimenti balneari e di acque curative)
b-bis. 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5 (istituti di credito, cambio ed assicurazione)
 - c) **80** per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10 (Uffici e studi privati);
 - d) **60** per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D (categorie speciali a fine produttivo o terziario), ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5 (istituti di credito, cambio ed assicurazione); tale moltiplicatore è elevato a **65** a decorrere dal 01 gennaio 2013;
 - e) **55** per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1 (Negozi e botteghe)
3. **Per i terreni agricoli** il valore è costituito da quello ottenuto moltiplicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 51 della legge 23 dicembre 1996 n. 662, un moltiplicatore pari a 130. Per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola il moltiplicatore è pari a 110.
4. **Per i fabbricati iscritti al catasto fabbricati nelle categorie senza rendita F/2 – F/3 ed F/4 in zona agricola e rurale, fabbricati censiti al Catasto Terreni con qualità "Ente Urbano"** per i quali risulta effettuato il tipo mappale senza dar corso al relativo accatastamento, e i

fabbricati comunque presenti sul territorio nazionale, anche se non iscritti in catasto, il Comune stabilisce con atto deliberativo il valore venale in comune commercio da utilizzare ai fini dell'applicazione dell' IMU, da moltiplicare per la superficie lorda complessiva del fabbricato, intesa quale superficie dell'area "sedime" (area di ingombro del fabbricato suo terreno), moltiplicata per il numero di piani;

5. **Per i fabbricati rurali iscritti al catasto terreni**, con esclusione di quelli che non costituiscono oggetto di inventariazione ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto del Ministro delle Finanze 02 gennaio 1998 n. 28, nelle more della presentazione della dichiarazione di aggiornamento catastale di cui al comma 14-ter dell'art. 13 del D.L. 06 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, della rendita delle unità simili già iscritte in catasto. Il conguaglio, sulla base delle rendite delle unità simili già iscritte nel catasto. Il conguaglio dell'imposta è determinato sui comuni a seguito dell'attribuzione della rendita catastale con le modalità di cui il decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994 n. 701. Per i fabbricati rurali iscritti al catasto terreni per i quali non è presentata dichiarazione al catasto edilizio urbano entro il 30 novembre 2012, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 336, della legge 30 dicembre 2004 n. 331, nei confronti dei soggetti obbligati.
6. **Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D**, non iscritti al catasto ed individuati al comma 3 dell'articolo 5 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, la base imponibile è determinata dal valore costituito dall'importo, al lordo delle quote di ammortamento,, che risultano dalle scritture contabili, aggiornano con i coefficienti indicati ai sensi del medesimo articolo 5 del Decreto Legislativo 504/1992
7. **Per gli altri fabbricati non iscritti in catasto**, nonché per i fabbricati per i quali sono intervenute variazioni permanenti anche se dovute ad accorpamento di più' unità immobiliari che influiscono sull'ammontare della rendita catastale, la base imponibile è il valore costituito con riferimento alla rendita di fabbricati simili già iscritti.
8. **Per le aree fabbricabili** la base imponibile è costituita dal valore venale in comune commercio alla data del 1° gennaio dell'anno di imposizione, così come definita **in base all'art. 13 del presente regolamento.**
9. **Per gli immobili utilizzati dagli enti non commerciali** è prevista l'esenzione di cui all'art. 7, comma1, lettera 1) del D.Lgvo 30 dicembre 1992 n. 504 e smi; Si applica soltanto ai fabbricati a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti dall'ente non commerciale utilizzatore.
10. **Per le aree fabbricabili divenute inedificabili** a seguito di approvazione definitiva di varianti agli strumenti urbanistici generali od attuativi oppure per vincolo imposto da legge nazionale o regionale successivamente al pagamento dell'imposta, l'interessato può richiedere il rimborso dell'imposta pagata.
Il diritto al rimborso è riconosciuto alla contestuale sussistenza delle seguenti condizioni:
 - Non vi sia stato o non vi sia in atto un'utilizzazione edificatoria in forza di titolo abilitativo edilizio per interventi di qualsiasi natura sulle aree interessate;

- Non vi sia stata o non vi sia atto alcuna utilizzazione edificatoria, neppure abusiva, dell'area interessata a prescindere dagli eventuali provvedimenti amministrativi adottati in merito all'abuso.

Il rimborso è pari alla differenza dell'imposta versata sul valore venale dell'area edificabile e l'imposta che sarebbe dovuta sulla base del reddito dominicale del terreno.

Il rimborso compete per non più di cinque periodi di imposta, durante i quali il tributo sia stato corrisposto sulla base del valore delle aree edificabili e comunque non oltre l'ultimo acquisto a titolo oneroso della stessa.

La relativa istanza di rimborso deve essere presentata, a pena di decadenza, entro cinque anni dalla data in cui l'area è diventata inedificabile, ai sensi del comma 1 del presente articolo.

11. Per le aree fabbricabili condotte da coltivatori diretti ed imprenditori agricoli, ai sensi dell'art. 59, comma 1, lettera a) del D.Lvo 446/1997, è possibile la corresponsione dell'imposta municipale propria come terreno agricolo. Sulla base del reddito dominicale, se possedute e condotte direttamente da persone fisiche di cui all'art. 58, comma 2, del D.Lgvo 446/1197. Conseguentemente la fruizione giuridica non opera nel caso in cui il terreno sia condotto da una società, qualsiasi sia la sua forma giuridica, o altra forma associativa. Nel caso in cui il terreno sia condotto direttamente da uno solo o alcuni comproprietari, la fruizione giuridica opera esclusivamente nei confronti dei contitolari in possesso dei requisiti di cui al comma 1, mentre per gli altri l'imposta municipale propria dovrà essere versata tenendo conto del valore dell'are fabbricabile, rapportata alla propria quota di possesso.

ARTICOLO 7

SOGGETTI ATTIVI

1. I soggetti attivi dell'imposta sono il Comune in cui insiste, interamente o prevalentemente, la superficie dell'imponibile oggetto di imposizione, e lo Stato per la quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze di cui al comma 7 dell'art.13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con le modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, l'aliquota di base di cui al comma 6, primo periodo, dell'art. 13 del D.L. 06 dicembre 2011 n. 201 convertito con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, pari allo 0,76 per cento.
2. La prevalenza dell'imponibile ricadente nel **Comune di Mattie** viene intesa per una quota parte non inferiore al 50% della superficie dell'immobile.
3. Nel caso di variazione delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, limitatamente alla quota comune dell'imposta, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del territorio dove risulta ubicato l'immobile al 1° gennaio dell'anno cui l'imposta si riferisce.

ARTICOLO 8

SOGGETTI PASSIVI

1. I soggetti passivi dell'imposta sono quelli così come individuati dall'art. 3 del D.Lgs 30/12/1992 n. 504 e successive modificazioni ed integrazioni, ovvero:
 - A) i proprietari di immobili di cui all'articolo 2 del presente regolamento, ovvero i titolari di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie, sugli stessi, anche se non residenti nel territorio dello Stato o se non hanno ivi la sede legale o amministrativa o non vi esercitano l'attività.
2. Nel caso di concessione su aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario.
3. Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziari, soggetto passivo è il locatario.
4. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il locatario assume la qualità di soggetto passivo a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale è stato stipulato il contratto di locazione finanziaria. Il locatore o il locatario possono esprimere la procedura di cui al regolamento adottato con il Decreto del Ministro delle Finanze n. 701 del 19 aprile 1994, con conseguente determinazione del valore del fabbricato sulla base della rendita proposta, a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale tale rendita proposta il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i danni necessari per il calcolo.

ARTICOLO 9

DEFINIZIONE DI FABBRICATO

1. Fabbricato è quella unità immobiliare che è iscritta al Catasto Edilizio Urbano con l'attribuzione di autonoma e distinta rendita, ovvero quella unità immobiliare che secondo la normativa catastale deve essere iscritta al catasto per ottenere l'attribuzione della rendita catastale. I fabbricati iscritti a catasto nel gruppo catastale "F", ancorché sprovvisti di rendita catastale, i fabbricati censiti al Catasto Terreni con qualità "Ente Urbano" per i quali risulta effettuato il tipo mappale senza dar corso al relativo accatastamento, i fabbricati rurali iscritti al catasto terreni per i quali risulta presentata dichiarazione al catasto edilizio urbano entro il 30 novembre 2012, sono soggetti alla dichiarazione IMU ed al pagamento dell'imposta in base al valore determinato come da art.6, commi 4 e 5, del presente Regolamento, ed in base al valore dell'area fabbricabile per i fabbricati in corso di costruzione e/o ristrutturazione, non ricompresi nel comma 4, art. 6 del presente Regolamento.
2. Si considera parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza, vale a dire quell'area che non avrebbe ragione di esistere in mancanza del fabbricato. Sono inoltre considerate pertinenze dell'abitazione principale esclusivamente le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali C/2 (Magazzini e locali di deposito), C/6 (Stalle, scuderie, rimesse e autorimesse) e C/7 (Tetterie chiuse o

aperte), nella misura massima di unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo. Alle pertinenze è riservato lo stesso trattamento tributario dell'abitazione principale. Qualora in pertinenza non fosse stata dichiarata tale nella dichiarazione IMU originaria, il contribuente ha l'obbligo, in sede di prima applicazione, per aver diritto al beneficio, di produrre al Comune, apposita autocertificazione con gli estremi catastali della pertinenza, da presentarsi entro la scadenza del versamento della prima rata, così da permettere al Comune la regolarità degli adempimenti accertativi.

3. Il fabbricato è soggetto all'imposta a far tempo dalla data di ultimazione dei lavori, certificata ai sensi di legge, ovvero dal momento in cui si verifica il suo effettivo utilizzo, se antecedente a tale data, la condizione di effettivo utilizzo si rileva dai consumi dei servizi indispensabili che devono risultare superiori a chilowatt 10 mensili per l'energia ed a metri cubi 5 mensili per l'acqua potabile

ARTICOLO 10

UNITA' IMMOBILIARE ADIBITA AD ABITAZIONE PRINCIPALE

1. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente.

In aggiunta alle fattispecie di abitazione principali e relative pertinenze, considerate tali per espressa previsione legislativa (art. 13 comma 10 del D.L. 201/2011, regolarmente convertito) sono considerate pertinenze alle abitazioni principali, **nella misura di una pertinenza per ciascuna categoria catastale prevista dalla Legge.**

Nel caso di possesso di più unità pertinenziali appartenenti alla medesima categoria, al fine di qualificazioni di pertinenza dell'abitazione principale, si applica il criterio della rendita più elevata.

Nel caso in cui i coniugi non separati legalmente abbiano due residenze diverse, per abitazione principale si intende l'unica residenza del nucleo familiare, in mancanza di figli, i coniugi dovranno scegliere quale delle due residenze eleggere a residenza del nucleo familiare.

2. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare, nel quale adibita ad **abitazione principale** del soggetto passivo e **per le relative pertinenze, si detraggono**, fino a concorrenza del suo ammontare, **euro 200** rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per gli anni **2012 e 2013** la detrazione prevista dal primo periodo è **maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni**, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, **non può superare l'importo massimo di euro 400.** I Comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. In tal caso il Comune che ha adottato detta deliberazione non può stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per l'unità immobiliare tenuta a disposizione.

3. La detrazione o riduzione è rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.
4. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione o la riduzione spetta a ciascuno di essi o in parti uguali o proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
5. Si considera abitazione principale :
 - a) Le unità immobiliari di cui all'articolo 8, comma 4 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n, 504 e precisamente:
 - Le unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;
 - Gli alloggi regolarmente assegnati autonomi per le case popolari;
6. L'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le pertinenze e la detrazione si applicano alle fattispecie di cui all'articolo 4, comma 3 bis, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 504 e precisamente:
 - Al soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale, determina l'imposta dovuta applicando l'aliquota deliberata dal comune per l'abitazione principale e le detrazioni di cui all'articolo 8, commi 2 e 2bi, calcolate in proporzione alla quota posseduta. Le disposizioni del presente comma o di altro diritto reale su immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale .
7. L'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione si applicano anche ai soggetti di cui l'articolo 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996 n. 662 e precisamente:
 - L'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
8. Le condizioni attestanti il processo dei requisiti per usufruire delle agevolazioni di cui al presente articolo dovranno essere dichiarate nella dichiarazione IMU e/o in apposita autocertificazione da presentarsi entro la scadenza del versamento della prima rata;

ARTICOLO 11

FABBRICATI INAGIBILI E INABITABILI

1. Le agevolazioni per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitati e di fatto non utilizzati, di cui all'art. 8 comma1 del D.Lgs 504/92 sono abrogate a decorrere dal 01 gennaio 2012 come stabilito dall'art. 13, comma 14, lettera b) del D.L. 06 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con a legge 22 dicembre 2011 n. 214.

ARTICOLO 12

AREA FABBRICABILE

1. **DEFINIZIONE:** L'area fabbricabile è l'area che, a norma dello strumento urbanistico-edilizio vigente, in base alla sua superficie fondiaria, è suscettibile di utilizzazione a scopo edificatorio. Essa si ottiene deducendo dall'area:
 - a) le porzioni che, per vincoli di legge o dello strumento urbanistico-edilizio, sono sottratte all'uso edilizio in quanto destinate ad usi (strade, attrezzature, servizi, verde pubblico, ecc...) o funzioni (verde privato) di pubblico interesse;
 - b) le porzioni pertinenti ad edifici già esistenti sull'area e che si intendono mantenere;
 - c) le porzioni la cui edificabilità è stata trasferita ad altra area confinante per convenzione (trascritta);
 - d) gli spazi pubblici esistenti

2. **AREA FABBRICABILE :** Tali aree si dividono in
 - a) **Aree non lottizzate con vincolo di lottizzazione obbligatoria;**
 - b) **Area inedificabile :** sono quelle aree che sulla base dei parametri contenuti negli strumenti urbanistici vigenti da ritenersi a tutti gli effetti autonomamente e distintamente fabbricabili;
 - c) **Aree parzialmente edificate :** intendendosi con ciò quelle aree per cui sulla base delle previsioni degli strumenti urbanistici vigenti, l'area non di pertinenza mantenga un indice di fabbricabilità residuo superiore al 10% di quello che aveva l'area ineditata , e che comunque, come al punto b), siano autonomamente e distintamente n. fabbricabili;
 - d) **Aree in corso di edificazione :** sono da considerarsi tali in quelle aree in cui è in corso la costruzione e/o la ristrutturazione totale di un fabbricato, sulla base di indici di fabbricabilità contenuti nello strumento urbanistico-edilizio vigente.

3. **ESENZIONI:** Sono da ritenersi esenti tutte quelle aree che rispondono alle sottoelencate caratteristiche:
 - a) Aree individuate nei vigenti strumenti urbanistici come aree fabbricabili ma comunque, per le loro limitate superfici, non raggiungono il dimensionamento del lotto come parametro minimo imposto dalle norme e standards del Piano vigente (superficie minima del lotto) e ricadenti all'interno delle **ZONE C di espansione** e delle **ZONE D produttive;**
 - b) aree comunque individuate come edificabili, ma che, per la loro conformazione planimetrica e/o dimensionamento, rendono di fatto impossibile l'applicazione degli standards urbanistici minimi previsti dai vigenti strumenti (distacchi delle strade, confini, area minima del lotto, intervento urbanistico obbligatorio, ecc...), ritenendosi le stesse di fatto non autonomamente e distintamente edificabili, ricadenti all'interno delle **ZONE B di completamento;**
 - c) tutte quelle aree inserite come edificabili (**ZONE F**) che comunque sono sottoposte a vincolo di **intervento pubblico;**
 - d) tutte le aree comunque individuate come edificabili ma che, per la collocazione, rientrano nelle fasce in edificabilità previste dal R.D. 25/07/1904 n. 52

4. Il responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale, su richiesta del contribuente, attesta se un'area sita nel territorio comunale è fabbricabile in base ai criteri stabiliti nei precedenti commi.

5. Per stabilire il valore venale in comune commercio da utilizzare ai fini dell'applicazione dell'IMU per gli edifici così come individuati nel precedente comma 1 dell'art. 9, ci si avvale anche del principio di ragguglio con *l'area fabbricabile* da intendersi quale valore base di ricostruzione dell'immobile, fatta salva la possibilità per l'ufficio tributi comunale, di calcolare imposta municipale propria, a titolo di acconto e salvo conguaglio, sulla base della rendita delle unità similari già iscritte a catasto

ARTICOLO 13

DETERMINAZIONE DEL VALORE VENALE DELLE AREE FABBRICABILI

1. La base imponibile delle aree fabbricabili è il valore venale in comune commercio, ai sensi dell'art. 5, comma 5° del D.Lgs n. 504/92;
2. Al fine di semplificare gli adempimenti a carico dei contribuenti e per orientare l'attività di controllo dell'ufficio, con propria deliberazione la Giunta Comunale determina periodicamente, per zone omogenee, i valori medi venali in comune commercio delle aree fabbricabili site nel territorio del Comune.

ARTICOLO 14

DECORRENZA

1. Per le aree edificate o parzialmente edificate, già individuate come *fabbricabili* dal PGR Comunale, l'imposta municipale propria si applica dal 0 gennaio 2012.
2. Per le aree che saranno destinate come fabbricabili da varianti al Piano Regolatore Generale, l'imposta si applica dal 1° gennaio dell'anno successivo all'entrata in vigore delle nuove destinazioni urbanistiche.
3. Per le aree che non saranno più classificate come fabbricabili da varianti al Piano Regolatore Generale, l'imposta è dovuta per tutto il periodo antecedente all'entrata in vigore delle nuove disposizioni urbanistiche.

ARTICOLO 15

DEFINIZIONE DI TERRENO AGRICOLO

1. Terreno agricolo è quel terreno adibito all'esercizio dell'agricoltura attraverso la coltivazione, l'allevamento di animali, la prima trasformazione e/o manipolazione del prodotto agricolo e su cui, comunque, si esercita un'attività agricola ai sensi dell'articolo 2135 del Codice Civile (10.000 mq o 3.000 mq agro-silvo-pastorale)

ARTICOLO 16

AREE FABBRICABILI COLTIVATE DA IMPRENDITORI AGRICOLI E COLTIVATORI DIRETTI

1. Si considerano coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo principale le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi previsti dall'articolo 11 della legge 09 gennaio 1963 n. 9 e soggette al corrispondente obbligo all'assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia. La cancellazione dai predetti elenchi ha effetto a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo.
2. Per le aree fabbricabili su cui i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli a titolo principale esercitano l'attività diretta alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali possono ottenere, su loro specifica richiesta, la tassazione quale terreno agricolo per i terreni sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale. La tassazione quale terreno agricolo è concessa a condizione che:
 - a) Il contribuente non abbia eseguito opere di urbanizzazione o, comunque, lavori di adattamento del terreno necessari per la successiva edificazione;
 - b) Il contribuente non abbia fatto specifica richiesta per ottenere l'adozione dello strumento urbanistico che ha reso edificabile l'area.
3. La domanda deve essere presentata entro la scadenza del versamento della prima rata al Funzionario Responsabile della gestione del tributo.
4. La domanda, che ha effettuato anche per gli anni successivi fino a quando ne ricorrono le condizioni, è redatta in carta semplice e deve contenere, pena la nullità, tutti i seguenti elementi:
 - a) L'indicazione della generalità, della residenza o domicilio legale e del codice fiscale ovvero della partita IVA del richiedente;
 - b) L'ubicazione del terreno e la indicazione della partita catastale, del foglio, della particella, del subalterno dello stesso;
 - c) La dichiarazione che ricorrono le condizioni previste dall'articolo 2, comma 1, lettera b) secondo periodo, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 504
 - d) La sottoscrizione dell'impegno a fornire tutti i documenti e i dati che si riterranno necessari all'istruttoria dell'atto;
 - e) Copia del certificato di iscrizione negli appositi elenchi previsti dall'art. 11 della Legge 09 gennaio 1963 n. 9. I soggetti titolari di trattamenti pensionistici corrisposti a seguito di attività svolta in agricoltura dovranno presentare, in alternativa, copia del certificato di pensione.

ARTICOLO 17

VERSAMENTI

1. L'imposta è dovuta dai soggetti passivi per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi degli anni nei quali si è protratto il possesso. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonomia imposizione tributaria. Il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero. A tal fine, facendo riferimento alla data dell'atto di compravendita, se esso viene fatto dal 1° al 15 del mese l'obbligo, per quel mese, è in capo all'acquirente; se, invece, viene fatto dal 16 al 31 del mese, l'obbligo è in capo al cedente.

2. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare purché persona fisica anche per conto degli altri. Si considerano altresì regolarmente eseguiti i versamenti effettuati a nome del proprietario defunto, fino al 31 dicembre dell'anno di decesso, purché l'imposta sia stata regolarmente calcolata. Gli eredi rispondono in solido delle obbligazioni tributarie il cui presupposto si è verificato anteriormente alla morte del dante causa
3. I soggetti passivi effettuano **il versamento dell'imposta dovuta al Comune e allo Stato** nei modi e termini stabiliti dalla legge
4. Su specifica richiesta del contribuente in condizioni economiche di particolare disagio, esclusivamente per le abitazioni principali, pertinenze e fabbricati strumentali all'esercizio dell'attività agricola, può essere concessa la rateizzazione del pagamento con provvedimento formale dell'Ufficio Responsabile d'Imposta, previa richiesta scritta da presentarsi entro e non oltre il 30 maggio dell'anno successivo.
5. Nel caso di accertamento riguardante più annualità d'imposta, qualora l'importo complessivo, comprensivo di sanzioni ed interessi, dovuto da soggetti titolari di pensione sociale, sia superiore a Euro 516,46, su richiesta del contribuente, lo stesso può essere rateizzato in quattro rate trimestrali
6. Nel caso di mancato pagamento anche di una sola rata il debitore decade dal beneficio e deve provvedere al pagamento del debito residuo entro trenta giorni dalla scadenza della rata non adempiuta.
7. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 24 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997 n. 472 e l3e conseguenti determinazioni del Funzionario Responsabile per la gestione del tributo.
8. Le condizioni economiche di particolare disagio sono rilevabili mediante l'applicazione dei criteri di cui al D.Lgs. 31/03/1998 m. 109 e/o successive disposizioni anche a livello regolamentare.
9. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti tempestivamente effettuati ad un Comune diverso da quello competente, quando viene data comunicazione dell'errore entro due anni al Funzionario Responsabile della gestione dell'imposta.
10. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa, l'imposta è dovuta per ciascun anno di possesso rientrante nel periodo di durata del procedimento ed è prelevata, nel complessivo ammontare, sul prezzo ricavato dalla vendita. Il versamento dell'imposta deve essere effettuato entro il termine di tre mesi dalla data in cui il prezzo è stato incassato
11. Si considera regolare il versamento dell'imposta in acconto se effettuato entro la scadenza della prima rata e per un importo non inferiore all'imposta complessivamente dovuta per il periodo di possesso del primo trimestre.
12. L'imposta non è dovuta qualora essa **sia uguale o inferiore a € 12,00**. Tale importo si intende riferito all'imposta complessivamente dovuta per l'anno e non alle singole rate di acconto e di saldo.

ARTICOLO 18

DICHIARAZIONI

1. I soggetto devono dichiarare gli immobili posseduti nel territorio del Comune presentando l'apposita dichiarazione con il modello ministeriale non oltre i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi riferita all'anno in cui si è verificato l'insorgere della

soggettività passiva. Nel caso in cui piu' soggetto siano tenuti al pagamento dell'imposta su un medesimo immobile, può essere presentata dichiarazione congiunta.

2. In caso di morte del contribuente la dichiarazione va presentata da parte degli eredi o anche da uno solo di essi. Il termine per effettuare la dichiarazione, che risulti prendere atto delle morte dei contribuenti, è prorogato di sei mesi.
3. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempreche' non si verificano modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta; in tal caso il soggetto interessato è tenuto a comunicare le modificazioni intervenute, secondo le modalità di cui al comma 1.

ARTICOLO 19

ACCERTAMENTO E LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA

1. L'attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate dall'art. 1, commi 161 e 162 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296 e smi;
2. Le attività di accertamento e riscossione dell'imposta erariale, effettuate nei termini previsti dalla normativa vigente, sono svolte dal comune, al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.
3. Il contribuente può aderire all'accertamento secondo il disposto del Regolamento comunale adottato sulla base dei criteri stabiliti dal D.Lgs 19 giugno 1997 n. 218
4. La Giunta Comunale determina annualmente le azioni di controllo e , tenendo conto delle capacità operative dell'ufficio Tributi, individua gruppi di contribuenti o di basi imponibili d sottoporre a verifica
5. **Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione di avviso quanto l'importo dello stesso per imposta, sanzione ed interessi non supera € 12,00**
6. Per incentivare l'attività di controllo, una quota delle somme effettivamente accertate a titolo definitivo, a seguito dell'emissione di avvisi di accertamento dell'imposta municipale propria, può essere destinata alla costituzione di un fondo, da ripartire annualmente tra il personale dipendente del Comune che ha partecipato a tale attività'.



ARTICOLO 20

RISCOSSIONE COATTIVA

1. Le somme liquidate dal Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di 90 giorni dalla notifica dell'avviso di liquidazione o di accertamento e salvo che sia emesso provvedimento di sospensione, sono riscosse coattivamente mediate:
 - a) Il combinato disposto dei Decreti del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973 n. 602 e del 28 gennaio 1988 n. 43;
 - b) Sulla base dell'ingiunzione prevista dal testo unico di cui regio decreto 14 aprile 1940 n. 639 che, costituisce titolo esecutivo, nonche' secondo le disposizioni del titolo II del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, in quanto compatibili, comunque nel rispetto dei limiti di iscrizione ipotecaria e di espropriazione forzata immobiliare.
2. **Ai fini di cui al comma 1 lettera b)** il Sindaco o il Legale rappresentante della società nomina uno o piu' funzionari responsabili della riscossione, i quali esercitano le funzioni

demandate agli ufficiali della riscossione nonché quelle già attribuite al Segretario Comunale dell'articolo 11 del testo unico di cui regio decreto 14 aprile 1910 n. 639. I funzionari responsabili sono nominati fra persone la cui idoneità allo svolgimento delle predette funzioni è accertata ai sensi dell'articolo 42 del Decreto Legislativo 13 aprile 1999 n. 112 e successive modificazioni;

- 3. Ai fini di cui al comma 1 lettera a)** il funzionario responsabile della gestione del tributo deve formare e rendere esecutivo il ruolo non oltre il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l'avviso di liquidazione o l'avviso di accertamento sono stati notificati al contribuente ovvero, in caso di sospensione della riscossione, non oltre il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di scadenza del periodo di sospensione.

ARTICOLO 21 RIMBORSI

1. Il contribuente può richiedere al Comune al quale è stata versata l'imposta, **per la quota di competenza comunale**, il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse legale in vigore negli anni oggetto di rimborso. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno dalla decorrenza dalla data di eseguito versamento. Il provvedimento di rimborso deve essere effettuato entro centoottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
3. Non si dà luogo al rimborso di importi uguali o inferiori al versamento minimo disciplinato al comma 4 del precedente art. 19

ARTICOLO 22 SANZIONI ED INTERESSI

1. Si applicano, in quanto compatibili, a tutte le violazioni al presente regolamento, le disposizioni del **regolamento generale delle entrate** e delle seguenti norme:
 - a) Decreti Legislativi n.ri 71, 472 e 473 del 18 dicembre 1997 e msi;
 - b) Articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 e smi;
 - c) Articolo 13 del D.L. 06 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge

ARTICOLO 23 CONTENZIOSO

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso, può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al D.Lgs n. 546/1992 e successive modificazioni ed integrazioni
2. L'accertamento, la riscossione coattiva, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso sono disciplinati in conformità con quanto previsto dall'articolo 9, commi e,6 e 7 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23

ARTICOLO 24

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

1. Ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e smi, è data la possibilità al Funzionario Responsabile di richiedere una dichiarazione sostitutiva circa fatti, stati o qualità personali che siano diretta conoscenza del contribuente.
2. La specifica richiesta dovrà essere resa nota al cittadino nelle forme di legge con l'indicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente.

ARTICOLO 25

FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. La Giunta Comunale designa il Funzionario cui sono attribuiti le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta di cui al presente regolamento. Il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi al tributo e dispone i rimborsi.

ARTICOLO 26

RINVIO

1. Per quanto non specificatamente ed espressamente previsto dal presente Regolamento si rinvia alle orme legislative inerenti l'imposta municipale propria in base agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 e dell'art. 13 del D.L. 06 dicembre 2011 n. 201 2000 n. 212 "Statuto dei diritti del contribuente"
2. **Si intendono recepite ed integralmente acquisite al presente Regolamento tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia.**

ARTICOLO 27

ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento ha effetto dal **01 gennaio 2012**
2. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamenti e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, dentro il termine di cui l'articolo 52, comma 2 del decreto legislativo n. 446 del 1997 e, **comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.** Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'Interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti: Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente

comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze, pubblica sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997

C O P I A

Allegato

Aliquote anno 2012

Le aliquote sono determinate nelle seguenti misure:

- a) 0,50% Abitazione principale e relative pertinenze (le pertinenze sono una sola per ciascuna categoria catastale C2, C6,C7)**
- b) 0,76% Altri fabbricati**
- c) 0,76% Terreni agricoli condotti direttamente**
- d) 0,76% Terreni agricoli non condotti direttamente**
- e) 0,76% Immobili D**
- f) 0,20% Immobili D**

DETRAZIONE E MAGGIORE DETRAZIONE

€ 200,00 all'anno

Per usufruire della detrazione dell'abitazione principale il soggetto passivo deve dimorare abitualmente e risiedere anagraficamente;

€ 50,00

Per ogni figlio convivente di età non superiore a 26 anni. In questo caso il tetto massimo è di € 400,00

Questa maggiore detrazione prevista solo per il 2012 e 2013

L'importo della detrazione e della maggiore detrazione è rapportata al periodo dell'anno in cui si protrae la destinazione di abitazione principale e la convivenza del figlio